

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 luglio 2018, n. 380

Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Approvazione della proposta di Perimetrazione e controdeduzione alle osservazioni relative alle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto nel Comune di Amatrice.

OGGETTO: Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Approvazione della proposta di Perimetrazione e controdeduzione alle osservazioni relative alle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto nel Comune di Amatrice.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 1 per territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016", il quale dispone la dichiarazione dello "stato di calamità naturale" per il territorio dei Comuni di Accumoli ed Amatrice per la durata di sei mesi decorrenti dalla data dello stesso Decreto;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATA la situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma, è stata disposta con D.G.R. Lazio n. 571 del 04.10.2016, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25.08.2016, la sospensione dei procedimenti amministrativi riguardanti, tra l'altro, il governo del territorio;

CHE tuttavia, come indicato dal punto 2 della citata D.G.R. Lazio n. 571/2016, è stata disposta l'esclusione dall'efficacia del provvedimento di sospensione per quei procedimenti che abbiano effetti ampliativi della sfera giuridica degli interessati senza creare pertanto ulteriore pregiudizio per una regolare ripresa delle normali condizioni di vita dei cittadini;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e dal decreto fiscale 148/2017 convertito con la legge 172/2017 ed in particolare riguardo:

- L'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni su proposta dei Comuni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- L'articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

VISTO il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei Comuni;

RITENUTA la necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016 (d'ora in avanti decreto legge) e successiva Legge 15/12/2016 n. 229, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

PRECISATO che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 avente ad oggetto "*Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...)*" che dispone che i vari Comuni del cratere assegnino gli incarichi ai professionisti dotati di comprovata esperienza e specializzazione maturata nell'elaborazione di analoghi studi per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 3° livello entro e non oltre 150 giorni dall'affidamento dell'incarico stesso;

CONSIDERATO inoltre che l'ordinanza n. 25 del 23.05.2017 avente ad oggetto "*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" prevede, per quanto riguarda i criteri generale, che:

- Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;
- La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti;

In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere, l'Ordinanza n. 25/2017 prevede che:

- ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;
- i margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti:

- relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;
- elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
- adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato".

PRESO ATTO CHE l'Allegato n. I dell'Ordinanza n. 25/2017 declina distintamente i tre criteri guida, la cui applicazione determina la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare:

- **Criterio n. 1:** "*Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico*": vengono in particolare indicati quali debbano essere considerati beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, in applicazione alle normative di tutela di natura diversa (beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione; impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore, ecc);
- **Criterio n. 2:** "*Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti*": viene definito il significato di "*maggiormente colpito*"; in particolare un centro o nucleo è da considerare maggiormente colpito qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - 2A) livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;
 - 2B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
 - 2C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%;
- **Criterio n. 3:** "*Condizioni di pericolosità territoriale*": in applicazione del suddetto criterio, le Regioni, ai fini di precauzione e prevenzione, possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del

precedente criterio n. 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al criterio n. 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

- condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
- condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene).

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- 3A) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado;
- 3B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- 3C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%;

CONSIDERATO che la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con i Comuni interessati, oltre al rispetto di quanto dettato dall'ordinanza n. 25/2017, ha ritenuto che, al fine di addivenire ad una perimetrazione esaustiva e definitiva in ottemperanza ai criteri sopra elencati e contenuti nell'ordinanza, è stato necessario l'ottenimento e la messa a sistema della seguente documentazione:

1) Livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS): a tutt'oggi la banca dati fornita on line si riferisce ai soli dati del sisma del 24 agosto 2016 e non agli eventi successivi che hanno avuto una intensità altrettanto molto significativa su centri e nuclei precedentemente meno interessati;

2) Livelli di danneggiamento visualizzabili su base cartografica, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2B) e 3B);

3) Mappatura di tutte le reti infrastrutturali digitalizzate e georeferenziate; in particolare è in corso la mappatura di tutti i proprietari/gestori presenti nel territorio del cratere laziale che gestiscono le reti dei sotto servizi, con particolare riferimento al sistema idrico, alla fognatura, alla rete di illuminazione pubblica, alla telefonia, alla rete gas, alla fibra ottica, ecc.;

4) Microzonazione sismica di terzo livello, ai sensi dell'Ordinanza n. 24/2017; in particolare, in data 12.06.2017 si è tenuta una riunione presso l'USR di Rieti nella quale erano presenti i tecnici comunali, i vari geologi incaricati, i tecnici del servizio geologico regionale, i referenti del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), durante la quale è stato presentato il programma di massima dei lavori e delle attività per addivenire alla redazione ed approvazione della Microzonazione sismica di III livello;

5) Censimento e inserimento cartografico dei dati relativi ai crolli, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2C) e 3C) sulla base della raccolta delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno);

6) Censimento ed inserimento cartografico dei dati relativi ai residenti ed all'ordinanza di inagibilità;

7) Raccolta delle istanze di perimetrazione volontaria degli aggregati edilizi proposte da gruppi autonomi di cittadini che suggeriscono eventuali delocalizzazione e/o necessità di varianti urbanistiche;

VISTE le proposte di perimetrazioni trasmesse dai comuni redatte sulla base del grado di danneggiamento del patrimonio edilizio esistente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017 con la quale si prende atto delle prime proposte di perimetrazione come indicate negli elaborati cartografici allegati denominati Tavola 1 e Tavola 2, definite d'intesa con i Comuni, in cui sono riportate, tra l'altro, le preliminari motivazioni ed i criteri utilizzati;

CONSIDERATO che le proposte delle perimetrazioni sono state trasmesse ai comuni e pubblicate sul sito della Regione Lazio denominato Ricostruzione Lazio ai fini della partecipazione delle popolazioni interessate;

VISTE le osservazioni pervenute da parte dei cittadini e l'istruttoria delle stesse svolta dalla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il Comune interessato;

VISTE in particolare le Osservazioni pervenute per le perimetrazioni delle frazioni denominate Casali di Sopra e Casali di Sotto site nel Comune di Amatrice;

CONSIDERATO i risultati della Microzonazione sismica, finalizzati alla definizione della pericolosità territoriale, così come disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 06/04/2018 n. G04544 avente ad oggetto: “Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Amatrice (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 252/AV”;

VISTO il parere preliminare del servizio Geologico e Sismico Regionale prot. n. 0571302 del 13.11.2017 con il quale si evidenzia che per la frazione di:

- Casali di Sopra

- PAI – L'area è parzialmente interessata da una zona classificata R4;
- Elementi geomorfologici - E' presente un limite geologico tra litotipi limo-argillosi, caratterizzati da una elevata predisposizione al dissesto, e litotipi coerenti prevalentemente arenacei;
- Indicazioni – Eventuali nuovi interventi edificatori e/o di trasformazione del territorio dovranno essere realizzati tenendo in considerazione i risultati di un rilievo di dettaglio finalizzato a:
 - Discriminare con precisione l'area predisposta a dissesto gravitativo
 - Caratterizzare la morfologia ai fini edificatori (acclività e rottura di versante)

Si sottolinea che è presente nella banca dati RENDIS il progetto riguardante questa frazione con il codice n. I2IR227/GI.

- Casali di Sotto

- PAI – L'area è prossima ad una zona classificata R4;
- Elementi geomorfologici - E' presente un limite geologico tra litotipi limo-argillosi, caratterizzati da una elevata predisposizione al dissesto, e litotipi prevalentemente arenacei. Inoltre il versante è caratterizzato, in base alle cartografie, con pendenze elevate e rotture di pendio;
- Indicazioni – Eventuali nuovi interventi edificatori e/o di trasformazione del territorio dovranno essere realizzati tenendo in considerazione i risultati di un rilievo di dettaglio finalizzato a:

- Discriminare con precisione l'area predisposta a dissesto gravitativo
- Caratterizzare la morfologia ai fini edificatori (acclività e rottura di versante)

Si sottolinea che è presente nella banca dati RENDIS il progetto riguardante questa frazione con il codice n. I2IR227/G1.

VISTA in particolare la relazione sulle verifiche speditive degli elementi geomorfologici nelle aree colpite dai sismi 2016/2017, sui sopralluoghi eseguiti congiuntamente tra i tecnici dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione e i tecnici dell'Ufficio Speciale, nelle frazioni del comune di Amatrice pervenuta in data 07/05/2018 prot. 0260082, dalla quale emerge che:

- Casali di Sopra: in questa frazione è stata ampliata un'area instabile, già classificata R4 nel PAI del Fiume Tevere, a causa di evidenze di cedimenti, piccoli terrazzi, piccole scarpate e creep. L'ampliamento della zona instabile interessa alcuni edifici. Si dovrà eseguire una campagna di indagini geognostiche dirette ed indirette finalizzate a caratterizzare il movimento franoso ed a individuare le azioni e gli interventi che dovranno consentire il consolidamento e la messa in sicurezza del versante e delle varie strutture antropiche;
- Casali di Sotto: non sono stati rilevati ulteriori elementi di instabilità rispetto a quelli, se presenti, già accertati dagli studi eseguiti ai sensi dell'ordinanza 24/2017;

VISTO CHE Il Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ha prorogato, per ulteriori 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi.

VISTA la nota del Comune di Amatrice prot. n. 4624 del 23/03/2018 pervenuta in data 26/03/2018 registrata al protocollo n. 0172637 avente ad oggetto la "proposta di conferma perimetri provvisori" delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto site nel Comune di Amatrice.

RITENUTO altresì esclusivo compito dell'Amministrazione comunale l'eventuale individuazione di nuove aree edificabili alternative, anche eventualmente tenuto conto della vigente pianificazione urbanistica comunale;

CONSIDERATO altresì che a seguito della pubblicazione delle proposte di perimetrazioni sono pervenute all'ufficio per la ricostruzione complessivamente n. 507 osservazioni;

CHE le stesse sono state sottoposte al parere congiunto della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione e dei Comuni di volta in volta interessati;

VISTO inoltre il verbale n. 06 del 30/05/2018 redatto a seguito dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro;

CHE relativamente la presente proposta di perimetrazione risultano pervenute le seguenti osservazioni:

Frazione di Casali di Sopra

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	PROTOCOLLO	Data
I	AMOROSO	MICHELE	81	11, 12, 13, 14, 15, 17	28/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione dell'aggregato 2030	440354	04/09/2017

Frazione di Casali di Sotto

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	PROTOCOLLO	Data
1	GIUSTINIANI	PIERLUIGI	81	42, 41, 35, 76, 58, 59, 549, 78, 77, 73, 550, 70, 69, 545	30/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione di 7 aggregati (documentazione integrativa prot. 451108 – 451114 – 451120 – 451125 dell'11/09/2017)	451103	11/09/2017
2	PIETROLUCCI	PIERLUIGI	81	A	24/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa di San Michele Arcangelo) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci	439546	02/09/2017

CHE a seguito del parere congiunto si ritiene di poter esprimere le seguenti controdeduzioni:

Frazione di Casali di Sopra

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	ESITO	MOTIVAZIONE
1	AMOROSO	MICHELE	81	11, 12, 13, 14, 15, 17	28/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione dell'aggregato 2030	RESPINTA	I rischi di carattere geomorfologico diretti ed indiretti, unitamente agli altri criteri previsti dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2017, indicano il mantenimento del perimetro e l'assoggettabilità dell'ambito a Pianificazione Urbanistica Attuativa

Frazione di Casali di Sotto

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	ESITO	MOTIVAZIONE
1	GIUSTINIANI	PIERLUIGI	81	42, 41, 35, 76, 58, 59, 549, 78, 77, 73,	30/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione di 7	RESPINTA	I rischi di carattere geomorfologico

				550, 70, 69, 545		aggregati (documentazione integrativa prot. 451108 – 451114 – 451120 – 451125 dell'11/09/2017)		diretti ed indiretti, unitamente agli altri criteri previsti dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2017, indicano il mantenimento del perimetro e l'assoggettabilità dell'ambito a Pianificazione Urbanistica Attuativa
2	PIETROLUCCI	PIERLUIGI	81	A	24/08/2017	Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa di San Michele Arcangelo) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci	RESPINTA	Vedi sopra

DELIBERA

1. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni sopra elencate pervenute all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.
2. Di approvare la proposta di perimetrazione per le frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto site nel comune di Amatrice, così come indicate nell'elaborato grafico agli atti dell'ufficio e che sarà allegato al decreto del presidente;
3. Di inviare la presente proposta alla segreteria del Presidente della Regione per il successivo decreto di approvazione della perimetrazione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 25/2017;
4. Di trasmettere la presente Deliberazione al Comune interessato per le successive fasi così come stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, nonché all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio per quanto di propria competenza;
5. Di stabilire che per gli ambiti esterni alle perimetrazioni di cui alla presente DGR e di quelle ulteriori di cui alla precedente DGR 372 del 27/6/2017, in attesa della loro eventuale definitiva approvazione, possa prevedersi l'avvio degli interventi diretti su edifici, aggregati o infrastrutture da autorizzarsi previa istruttoria e verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione e/o degli Uffici Comunali;
6. Di dare mandato all'Amministrazione Comunale, in fase di redazione Piano Urbanistico Attuativo, di individuare eventuali aree esterne alle perimetrazioni necessarie per interventi di delocalizzazione.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.